

N. P.U. 7/2022

Nr. 11/2023 R. LIQ. CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Massimo Pulvirenti	Presidente
dott. Claudio Maggioni	Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 7/2022 P.U.

promosso da

LAVAGGI MATTEA nata a [REDACTED] il [REDACTED] Cod. Fisc. [REDACTED]

Vista la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1529/2023 pubblicata il 14.8.2023, che in parziale accoglimento del reclamo, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Mattea Lavaggi, disponendo, ai sensi dell'art. 150 C.C.I.I., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

richiamate le norme sul procedimento unitario, in particolare l'art. 50 comma 5 e 49 comma 3 CCII, in tema di liquidazione giudiziale;

rilevato infatti che l'art. 270 comma 5 CCII, in tema di apertura della liquidazione controllata, dispone *che per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III;*

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto opportuno precisare sin d'ora che la vendita dei beni del debitore sovraindebitato deve avvenire tramite procedure competitive;

ritenuto, ancora, opportuno precisare che la procedura di liquidazione comprende tutti i beni del debitore, salve le valutazioni che verranno compiute in sede di predisposizione ed esecuzione del programma di liquidazione in relazione alla convenienza della vendita con riferimento al presumibile valore di realizzo del cespite rapportato ai costi da sostenere per le procedure competitive;



nomina

giudice delegato per la procedura il dott. Giovanni Giampiccolo;

nomina

liquidatore il dott. Elio Criscione;

ordina

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove già non avvenuto;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270 comma 4 CCI), delle formalità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270 comma 2 CCI, oltre che della notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4 e dell'art. 272 CCI;

onera, inoltre, la parte istante della comunicazione del presente decreto alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare in atto avviata nei confronti della ricorrente, in considerazione di quanto disposto dall'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCI.

Si comunichi.

Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 21/09/2023

Il Giudice estensore
dott. Giovanni Giampiccolo

Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti

